

REGIME DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE

E LAVORATORI IN MOBILITÀ 2011

I giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che iniziano una nuova attività possono adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 5%.

REQUISITI

Possono accedere al regime agevolato le persone fisiche che iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, in possesso dei seguenti requisiti:

- **nell'anno precedente:**
 - ✓ hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 30.000 euro. Questo limite non va superato anche se si prosegue un'attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista;
 - ✓ non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
 - ✓ non hanno effettuato esportazioni;
 - ✓ non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.
- **nel triennio precedente:**
 - ✓ non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria;
 - ✓ non hanno esercitato attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - ✓ non proseguono un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (praticantato professionale).

Questo requisito viene meno per i contribuenti disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Sono esclusi dal regime di vantaggio coloro i quali:

- si avvalgono di regimi speciali IVA (agenzie di viaggi e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.);
- non sono residenti, con esclusione dei residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75%;
- effettuano in via esclusiva o prevalente attività di cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi;
- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria.

DURATA

Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d'imposta di inizio dell'attività.

I contribuenti sotto i 35 anni di età possono usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno.

Il nuovo regime è aperto anche a chi ha già optato per il regime ordinario. In questi casi, i benefici proseguiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni.

Attenzione: coloro che decidono di uscire dal regime di vantaggio, per volontà o per il venire meno dei requisiti, non possono più rientrarvi.

AGEVOLAZIONI

Chi aderisce al nuovo regime fiscale, ha diritto alle seguenti agevolazioni:

- **imposta sostitutiva** del 5% dell'IRPEF e relative addizionali regionali e comunali;
- **non assoggettabilità** dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta (è sufficiente, in questo caso, rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che quel reddito è assoggettato a imposta sostitutiva);
- esonero dall'obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva ("spesometro");
- esonero dall'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata ("black list");
- esonero dall'obbligo di certificare i corrispettivi se si svolgono determinate attività economiche (per esempio, vendita di tabacchi e di giornali);
- esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- esonero dagli adempimenti IVA (liquidazioni, versamenti periodici e dell'acconto annuale). Non viene addebitata l'IVA a titolo di rivalsa e non si ha diritto alla detrazione IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;
- esonero dalla presentazione della dichiarazione IRAP e dal versamento della relativa imposta;
- esonero dall'applicazione degli studi di settore.

ADEMPIMENTI

Restano obbligatori i seguenti adempimenti:

- numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi;
- conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
- presentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

OPZIONE REGIME (ORDINARIO E CONTABILE AGEVOLATO)

I contribuenti che hanno aderito al nuovo regime di vantaggio possono scegliere di applicare l'IVA e le imposte sui redditi nei modi ordinari (regime ordinario) oppure optare per il "Regime contabile agevolato". L'opzione per il regime ordinario, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Artt. 14, 18, 19 del D.P.R. 600/73** - Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati; disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori; scritture contabili degli esercenti arti e professioni
- **Art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 695/1996** - Scritture contabili degli esercenti arti e professioni
- **Art. 1, commi da 96 a 117 della L.n. 244/2007** - Finanziaria 2008
- **Art. 27 del D.L. n. 98/2011** - convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- **Art. 7 della L.n. 161/2014** - Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027
- **Provvedimento del 22/12/2011** - Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Pubblicato il 22/12/2011)

LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTA SCHEDA HANNO FINALITÀ INFORMATIVE CHE NON SOSTITUISCONO IN ALCUN MODO LE NORMATIVE UFFICIALI.

